

PARTE SECONDA

**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE
E DELIBERAZIONI***Sezione Prima***ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE****CIRCOLARI****Protezione civile e calamità naturali**

CIRCOLARE 18 novembre 2002, n. 14

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 15 novembre 2002, n. 3254)

Conferimento ai Comuni di funzioni relative all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi a favore dei privati per danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi. Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali". Articoli 87, comma 3, lettera c) e 106, comma 1, lettera a) - Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Direttive.

(Indirizzata a: Unità Periferiche regionali del Genio Civile, Province, Comuni - Loro Sedi)

Il processo di decentramento attivato con il D.Lgs. 112/1998, anche in materia di protezione civile, ha previsto un diretto coinvolgimento, con distinti gradi di competenza e responsabilità, di tutti i livelli istituzionali: Regione, Province e Comuni.

Con il D.P.C.M. 12 settembre 2000 il legislatore statale ha trasferito le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative alle Regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, in materia di protezione civile, conferiti con il D.lgs. 112/1998.

La Regione Veneto, con la legge 13 aprile 2001, n. 11 ha dato attuazione al D.lgs. 112/1998 indicando specificamente le funzioni di competenza delle Regioni, Province, Comunità montane e dei Comuni. In particolare, all'articolo 87, comma 3, lettera c) della legge ha disposto il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi a favore dei privati, per danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi di cui alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali".

La stessa L.R. 11/2001, all'articolo 106, comma 1, lettera a) ha inoltre dettato disposizioni per i casi di eventi calamitosi di rilevanza regionale (di eccezionale calamità

o avversità atmosferica) cioè di estensione interprovinciale o di elevata gravità in cui sia necessario il diretto intervento della Regione.

A seguito dell'entrata in vigore della legge, con la circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 2 maggio 2002 (pubblicata sul B.U.R. del 21/5/2002, n. 50) è stato indicato il quadro di riferimento normativo relativo ai trasferimenti di funzioni di cui agli articoli 87 e 89 della L.R. 11/2001, e segnatamente, con riferimento alle funzioni relative all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi a favore di privati per danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi, si rinviava ad una successiva circolare.

Con la presente, pertanto, al fine di garantire un corretto esercizio delle funzioni trasferite ed una omogeneità di comportamento da parte dei Comuni della Regione, si forniscono alcune direttive formulate sulla base dell'avvenuta gestione della L.R. 4/1997, condotta dalle Strutture regionali, che ha posto in evidenza la complessità della materia e la grande molteplicità delle fattispecie che si possono presentare nella fase di istruttoria e di liquidazione dei contributi.

1. Decorrenza dell'esercizio delle nuove funzioni

Per gli eventi calamitosi riconosciuti come eccezionali prima del 2 maggio 2001 (data di entrata in vigore della L.R. 11/2001), la conclusione del procedimento e la relativa liquidazione rientrano nella competenza delle Unità Periferiche del Genio Civile.

Dal 2 maggio 2001, le funzioni relative all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi ai privati per gli eventi calamitosi che si sono verificati dopo tale data e che sono stati riconosciuti come eccezionali con una delle procedure previste dalla normativa vigente, spettano ai Comuni.

2. Procedure d'accertamento dell'evento calamitoso

Ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della L.R. 4/1997, qualsiasi persona fisica o giuridica privata (soggetti interessati) può segnalare alla Giunta regionale - Direzione regionale Difesa del suolo e Protezione civile (quale Struttura regionale competente) i danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi naturali, entro 30 giorni dal verificarsi dei danni, descrivendo sommariamente l'entità degli stessi.

Entro 30 giorni dal ricevimento della prima segnalazione, dopo aver verificato l'attendibilità delle segnalazioni:

- nel caso in cui i danni interessano in modo significativo solo i beni immobili ed i beni mobili dei soggetti interessati, il Dirigente della Struttura regionale competente emana un decreto con il quale accerta la rilevanza dell'evento con specifico riferimento ai danni causati e delimita provvisoriamente l'estensione geografica dello stesso (articolo 2, comma 2, L.R. 4/97);

- nel caso in cui la rilevanza dell'evento coinvolga in

modo significativo anche opere pubbliche interessanti più province o la gravità sia tale da rendere necessario l'intervento della Regione, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore da lui delegato, anche su richiesta dei sindaci dei Comuni colpiti, informate le Province interessate, accerta la rilevanza dell'evento e dichiara l'esistenza dello "stato di crisi" (articolo 106, comma 1, lettera a), L.R. 11/2001).

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento, i soggetti interessati possono presentare alla Struttura regionale competente una motivata richiesta di ampliamento dell'estensione geografica colpita dall'evento.

I Comuni interessati dal provvedimento regionale devono comunicare alla Struttura regionale competente l'entità del danno presuntivo causato dall'evento, sulla base delle segnalazioni pervenute e delle valutazioni tecniche eseguite al momento della comunicazione, suddiviso in "danni a beni immobili", "danni ad attività produttive" e "danni a beni mobili registrati".

Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, la Giunta regionale adotta il provvedimento di definitiva delimitazione dell'estensione geografica dell'evento calamitoso e, nei limiti della disponibilità del budget finanziario, determina, in via presuntiva, l'ammontare delle risorse finanziarie da riservare per il ristoro dei danni causati dall'evento.

A seguito del provvedimento della Giunta regionale, i Comuni informano i soggetti interessati delle determinazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale nonché delle successive fasi del procedimento relativo alla concessione dei contributi.

3. Termini e modalità di presentazione delle domande.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale con il quale viene individuato definitivamente il territorio colpito, i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio, domanda di contributo cui devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti (articolo 3 L.R. 4/1997):

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente:

1) l'ubicazione dei beni danneggiati;

2) la natura e l'entità dei danni causati dall'evento accertato;

3) eventuali indennità assicurative per i danni per i quali è richiesto il contributo;

b) relazione descrittiva dei danni;

c) preventivo di spesa complessiva d'importo minimo non inferiore a 1.033 euro (IVA esclusa) per la riparazione, sostituzione o ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti.

Per i beni mobili registrati distrutti, i soggetti interessati devono allegare alla domanda di contributo anche il certificato di avvenuta demolizione rilasciato dal pubblico registro automobilistico.

Qualora i soggetti interessati abbiano già presentato, ad altro ente pubblico, ulteriori domande di contributo per danni causati dal medesimo evento calamitoso, devono indicarlo nella dichiarazione di cui alla lettera a).

Se i soggetti interessati, presentano successivamente, ad altro ente pubblico, ulteriori domande di contributo, per i danni causati dal medesimo evento calamitoso, devono comunicarlo tempestivamente al Comune.

I contributi sono concessi (articolo 1 L.R. 4/1997) in ragione dell'entità dei danni subiti e della spesa complessivamente sostenuta per:

a) la riparazione o la ricostruzione di edifici destinati ad abitazione o ad attività produttive distrutti o danneggiati;

b) la riparazione o la sostituzione di impianti, di attrezzature o di arredi strettamente necessari all'attività produttiva distrutti o danneggiati;

c) la riparazione o la sostituzione di beni mobili registrati (ad esempio autovettura, motocicli, natanti, ecc..) distrutti o danneggiati in modo da non poter essere utilizzati.

Con riferimento agli edifici destinati ad abitazione, non sono ammesse a contributo le spese sostenute per i danni dei relativi beni mobili quali elettrodomestici, vestiario, recinzioni, e analoghe fattispecie di danni non "strutturali".

I contributi non possono essere concessi ad aziende agricole, singole ed associate, o a cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che abbiano subito danni ad impianti, attrezzature e arredi.

4. Procedimento di concessione dei contributi

Entro 45 giorni dalla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo, il Comune competente per territorio compie i necessari accertamenti in ordine all'effettiva entità dei danni dichiarati e alla congruità dell'importo di spesa preventivato e trasmette alla Struttura regionale competente l'esito dell'istruttoria, indicando la spesa complessivamente ammissibile suddivisa in "danni a beni immobili", "danni ad attività produttive" e "danni a beni mobili registrati".

I contributi sono assegnati nel rispetto dei seguenti limiti massimi:

a) 75% dell'importo della spesa ammessa, e comunque non oltre 77.461 euro, per la riparazione o la ricostruzione di edifici destinati ad abitazione o ad attività produttiva;

b) 50% dell'importo della spesa ammessa, e comunque non oltre 25.823 euro, per la riparazione o sostituzione di

impianti, attrezzature o arredi strettamente destinati all'attività produttiva;

c) 50% dell'importo della spesa ammessa, e comunque non oltre 7.747 euro, per la riparazione o la sostituzione di beni mobili registrati;

Il Dirigente della Struttura regionale competente, preso atto delle risultanze istruttorie del Comune, nel caso in cui le percentuali di contributo da assegnare, in relazione alle risorse disponibili individuate dalla Giunta regionale, risultano inferiori al 50% per la lettera a) e al 35% per le lettere b) e c), può richiedere alla Giunta regionale una integrazione delle risorse.

Entro due mesi dal ricevimento degli esiti delle istruttorie effettuate dal Comune, il Dirigente con proprio decreto, assegna a ciascun Comune la quota di risorse finanziarie per il ristoro dei danni, sulla base delle percentuali massime di cui alla lettera a), b) e c) fissando i termini entro cui devono essere realizzati i lavori di ricostruzione ovvero entro cui si deve procedere, alle riparazioni o alle sostituzioni ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 della L.R. 4/1997.

5. Liquidazione dei contributi

Una volta assegnate le risorse finanziarie, ciascun Comune è tenuto a verificare la completezza della documentazione di rendicontazione della spesa presentata dai beneficiari entro i termini di cui all'articolo 5, comma 1, L.R. 4/1997, nonché la corrispondenza ai danni "ammissibili" e la congruità dell'ammontare esposto.

Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui sopra, il Comune competente, sulla base della documentazione pervenuta, procede alla liquidazione dei contributi e alle eventuali revocche dei contributi stessi, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 4/1997..

Si precisa che ciascun Comune potrà chiedere alla Struttura regionale competente, l'anticipazione, anche di quote significative delle risorse nei limiti dell'assegnazione, impegnandosi - nella nota di richiesta - a procedere alla liquidazione delle predette quote ai soggetti interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di effettivo accredito della somma richiesta alla Tesoreria del Comune.

Si ribadisce che è sufficiente che ciascun Comune invii alla citata Struttura regionale competente il quadro riassuntivo dei danni e dei fabbisogni, sia all'atto della segnalazione (punto 3), sia per la richiesta di finanziamento (punto 5), che per la liquidazione dei contributi.

Resta quindi in capo a ciascuna Amministrazione Comunale la responsabilità in merito alla regolarità della singola segnalazione e della documentazione di spesa.

A supporto dell'attività tecnico-amministrativa dell'Ente locale, nel sito della Direzione regionale Difesa del suolo Protezione civile (www.regione.veneto.it/settori\settore.asp?cat=158) è consultabile il materiale infor-

mativo riferito a casi concreti ed a fattispecie verificatesi nel corso dello svolgimento delle funzioni previste dalla normativa in oggetto; tale materiale sarà aggiornato sulla base degli eventuali quesiti che venissero posti all'attenzione dell'Amministrazione Regionale.

Eventuali chiarimenti sulla applicazione della normativa in oggetto e della presente Circolare potranno essere richiesti alla Direzione regionale Difesa del suolo e Protezione civile.

Il Presidente

On. Dott. Giancarlo Galan